

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Suggerimento n. 148/31 del 13 marzo 2013
RC/AZA

DOSSIER DOMANDE – RISPOSTE SUL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Assimpredil Ance, con la collaborazione del Comune di Milano e a seguito del Convegno tenutosi in data 7/2/u.s., ha aggiornato il “Dossier” domande-risposte in merito alle nuove procedure (D.M. 161/2012) per il riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo. L’associazione ha altresì aggiornato il “Format” per la predisposizione del nuovo “Piano di Utilizzo”. I due documenti sono scaricabili in home page sul sito <http://portale.assimpredilance.it/>.

Facciamo seguito al nostro [Suggerimento n. 67 del 24 gennaio 2013](#) per informarvi che sulla home page del sito internet di Assimpredil Ance <http://portale.assimpredilance.it/> sono scaricabili, gratuitamente per le Imprese associate (quindi con *username* e *password*) sia il “Dossier domande-risposte al D.M. 161/2012” sia il “Format Piano di Utilizzo” **aggiornati** alla luce degli importanti chiarimenti e indicazioni emersi nel corso del convegno che si è tenuto in Associazione il giorno 07/02/2013.

Pensando di fare cosa gradita vi segnaliamo che anche le “relazioni” dei vari relatori del sopracitato convegno sono anch’esse scaricabili dal sito di Assimpredil Ance seguendo il percorso di seguito indicato:

I NOSTRI PRODOTTI – Convegni, seminari, atti – sul calendario a destra cliccare “data 7 febbraio” – cliccare su “convegno terre e rocce da scavo” (gli atti sono in fondo alla pagina).

ALLEGATI

- Dossier “aggiornato” domande-risposte sul riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo;
- Format “aggiornato” per la predisposizione del c.d. “Piano di Utilizzo” Terre e Rocce da Scavo).

Per informazioni rivolgersi a:

- geom. Roberto Caporali (tel. 0288129525; e-mail r.caporali@assimpredilance.it);
- dr.ssa Alessandra Zanni (tel. 0288129579; e-mail a.zanni@assimpredilance.it).

Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è reperibile dal 13 Marzo 2013 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo www.assimpredilance.it inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di sinistra o, in alternativa, la funzione “cerca nel sito” o “ricerca agevolata”, con la quale è possibile restringere la ricerca in base al tema trattato (indicato come “tag”), al periodo ed alla tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, servizi, annunci vari). User e password del nuovo portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora si fossero dimenticati, è possibile contattare Monica Ravazzin (02.88.12.95.54 – m.ravazzin@assimpredilance.it).

DOSSIER DOMANDE-RISPOSTE

D.M. 161/2012

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzo di terre e rocce da scavo

(aggiornato al 12/03/2013, dopo il Convegno Terre e Rocce da Scavo del 07/02/2013)

1. Il Piano di Utilizzo è un documento obbligatorio ogni volta che viene effettuato uno scavo?

No, il Piano di Utilizzo non è un obbligo bensì un'opportunità che viene data ai c.d. "proponenti" qualora questi ultimi vogliano **"riutilizzare"** le terre e rocce da scavo non contaminate.

Pertanto ogni qualvolta sia necessario effettuare uno scavo e non venga presentato un Piano di Utilizzo, e quindi conseguentemente la destinazione finale è lo smaltimento in discarica oppure il conferimento in impianti di trattamento/recupero rifiuti, le terre e rocce da scavo ancorché non contaminate e quindi conformi alle prescrizioni qualitative del D.M. 161/2012 rimangono in ogni caso classificate giuridicamente rifiuti, in quanto non acquisendo la classificazione di "sottoprodotto" si viene a creare la situazione prevista dall'art. 183 lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e più precisamente "un rifiuto è una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi".

2. Qual è il campo di applicazione del D.M. 161/2012?

A causa della mancata emanazione del decreto "semplificazione gestione terre" (art. 266, comma 7 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) riguardante i quantitativi di materiali da scavo non contaminati fino a 6000 m³ e, fino a nuove disposizioni ministeriali, il D.M. 161/2012 purtroppo si applica ai "riutilizzi di terre e rocce da scavo" non contaminate **indipendentemente dalla quantità prodotta**. Questo orientamento applicativo viene suggerito nonostante la Segreteria Tecnica del **Ministero dell'Ambiente** abbia emanato la nota 14/11/2012 prot. 0036288, con la quale **conferma** che il **D.M. 161/2012 non tratta le c.d. "piccole quantità"** (cioè le terre e rocce da scavo la cui produzione non superi i 6000 m³).

Assimpredil Ance ritiene corretto fornire questo indirizzo perché, purtroppo, il chiarimento ministeriale è stato fornito con una "nota" e non con un'espressa previsione normativa.

Si ricorda che il citato decreto stabilisce (ai sensi dell'art. 183 c.1 lettera qq) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) sia i "criteri qualitativi" da soddisfare affinché i materiali da scavo non contaminati siano definiti giuridicamente "sottoprodotti" e quindi non rifiuti, sia le procedure, le modalità, nonché le condizioni per il loro utilizzo.

3. Cosa si intende per materiali da scavo?

Per **materiali da scavo** si intende il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera approvata e autorizzata dall'Autorità competente.

Detti materiali da scavo possono contenere: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché la composizione media dell'intera massa non superi i limiti massimi di concentrazioni di inquinanti previsti dal decreto stesso.

4. Che cosa sono i riporti?

I “riporti” (ai sensi dell’Allegato 9 del D.M. 161/2012) sono orizzonti stratigrafici costituiti da una **miscela** eterogenea di **terreno naturale** e di **materiali di origine antropica (1)**, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono compattati determinando un vero e proprio orizzonte stratigrafico.

I materiali di riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni.

(1) Ai fini del Regolamento, i **materiali di origine antropica** che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale **nella quantità massima** (in peso) **del 20%**, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

5. Il limite del 20% dei materiali antropici contenuti nei riporti riguardano solo ed esclusivamente le fasi di riutilizzo del materiale escavato non contaminato fuori dal cantiere di produzione di cui al D.M. 161/2012?

Si.

Infatti l’unica finalità del Regolamento per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, istituito con il D.M. 161/2012, è quella di consentire l’acquisizione della classificazione giuridica di sottoprodotto a una sostanza o bene che originariamente era classificato rifiuto, con la condizione inderogabile del riutilizzo certo.

Pertanto, se consideriamo che l’art. 185 comma 1 ha espressamente sottratto dal novero dei rifiuti il materiale non scavato sia non contaminato sia eventualmente contaminato (lettera b), nonché il materiale scavato non contaminato purché utilizzato nello stesso sito di produzione (lettera c), ne consegue che il limite del 20% dei materiali antropici contenuti nei riporti deve essere correlato **solo ed esclusivamente** a quei materiali escavati non contaminati contenenti riporti e destinati al **riutilizzo fuori** dal cantiere di produzione.

6. Quando il D.M. 161/2012 non si applica?

È escluso dall’applicazione del D.M. 161/2012 **l’utilizzo in sito** del materiale da scavo.

Il comma 1 lettera c) dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce infatti che **sono esclusi dalla normativa sui rifiuti**:

- *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito** in cui è stato escavato.*

È evidente che se ricorrono le sopracitate condizioni il materiale da scavo può essere liberamente utilizzato nello stesso sito in cui è stato prodotto e non trova applicazione il DM 161/2012, in quanto il D.Lgs 152/2006 è norma primaria in materia ambientale e quindi prevalente rispetto a quanto previsto nel Regolamento che, essendo un decreto ministeriale, è una fonte normativa di rango inferiore.

A conferma di quanto sopra esposto (cioè della non necessità del Piano di Utilizzo nel caso di riutilizzo del materiale da scavo nello stesso sito di produzione) segnaliamo che si è espressa la Segreteria Tecnica del Ministero dell’Ambiente con nota del 14/11/2012 prot. n. 0036288 e il Comune di Milano.

Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti (c.d. calcinacci), la cui gestione è invece disciplinata dalla parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006. Analogamente il D.M. 161/2012 si applica **solo in caso di utilizzo** del materiale escavato, pertanto se il materiale da scavo non contaminato (sebbene in possesso di tutti i “criteri qualitativi” atti a classificarlo

sottoprodotto) viene invece **smaltito in discarica o conferito presso impianti di trattamento/recupero rifiuti**, esso continua ad essere considerato **rifiuto**, con il conseguente obbligo di emissione in fase di trasporto del Formulario Rifiuti (FIR) e non deve sottostare alle disposizioni del D.M. 161/2012.

7. Nel caso di “cantieri mobili infrastrutturali” che si sviluppano per alcuni Km è consentito l'utilizzo nello stesso sito ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.?

L'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. definisce l'utilizzo nello stesso sito di produzione del materiale da scavo, non parla quindi di “stessa opera” ma di **stesso sito**.

Quindi in un cantiere mobile infrastrutturale (cioè. ad es., stradali, metropolitane, gallerie, ecc...) che prevede alcuni Km di sviluppo lineare di cantiere è applicabile il concetto di utilizzo nello stesso sito, **solo** all'interno di porzioni o lotti del cantiere stesso cioè quelle aree cantieristiche obbligatoriamente soggette a delimitazione e segnalazione.

Diversamente, se il materiale da scavo esce dal cantiere delimitato/segnalato e viene eventualmente movimentato ai fini dell'utilizzo (cioè utilizzi fuori dal luogo di produzione), non potendosi applicare l'art. 185, si deve necessariamente continuare ad applicare l'art. 186 del D.Lgs 152/06 se il Piano Scavo è stato presentato entro il 05/10/2012, mentre per tutti gli scavi a partire dal 06/10/2012 si dovranno seguire le disposizioni del D.M. 161/2012, non potendo, in detti ambiti, avvalersi del regime transitorio di cui all'art. 15 del D.M. 161/2012.

8. E' possibile l'utilizzo in sito del materiale da scavo non contaminato se detto sito è sottoposto a bonifica?

La bonifica in corso non preclude l'utilizzo in sito del materiale da scavo non contaminato.

Se il proponente manifesta l'intenzione di utilizzare in sito il materiale da scavo non contaminato nell'ambito del sito sottoposto a procedura di bonifica, detta volontà deve essere esplicitata nel momento in cui viene redatto il progetto operativo di bonifica.

Con l'autorizzazione del progetto operativo di bonifica viene automaticamente autorizzato anche l'eventuale utilizzo in sito, senza presentare il Piano di Utilizzo. Detta procedura si rende necessaria solo ed esclusivamente in questi ambiti di bonifica, perché come precedentemente esplicitato, il riutilizzo in sito, dove non sia attivo il procedimento di bonifica non necessita di presentazione del Piano di Utilizzo.

9. Quali sono i requisiti che il materiale da scavo deve avere per essere classificato “sottoprodotto”?

In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., è un sottoprodotto (come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo), il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:

a) il materiale da scavo è **generato durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il materiale da scavo è **utilizzato**, in conformità al Piano di Utilizzo:

1) nel corso dell'esecuzione della **stessa opera**, nel quale è stato generato, o di **un'opera diversa**, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, **in sostituzione di materiali di cava**;

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato **direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento **diverso dalla normale pratica industriale** secondo i criteri di cui all'allegato 3 del Regolamento;

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i **requisiti di qualità ambientale** di cui all'allegato 4 del Regolamento.

La sussistenza di tali condizioni (art. 4 comma 1 del D.M. 161/2012) è comprovata dal proponente tramite il **Piano di Utilizzo**.

10. Cosa si intende per “normale pratica industriale”?

La definizione di **normale pratica industriale** è contenuta nell’Allegato 3 del Regolamento, e non va confusa con le attività di trattamento/recupero rifiuti eseguite con apposite autorizzazioni/comunicazioni (art. 208 procedura ordinaria e art.214-216 procedura semplificata del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Detta normale pratica industriale è finalizzata esclusivamente al miglioramento delle caratteristiche merceologiche del materiale da scavo per consentire un adeguato utilizzo del medesimo e quindi renderlo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Le operazioni di “normale pratica industriale” consentite dal legislatore sono le seguenti:

- la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata (in questo caso è necessario concordare preventivamente le modalità con ARPA);
- la stesa al suolo;
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici, eseguita sia a mano sia con mezzi meccanici, qualora questi (n.d.r. cioè i mezzi meccanici) siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dello scavo.

ATTENZIONE

Considerato che fra le specifiche condizioni poste dal legislatore ai materiali da scavo non contaminati affinché quest’ultimi possano acquisire la definizione giuridica di sottoprodotti perdendo quindi quella di rifiuti, vi è l’obbligo che i medesimi siano utilizzati direttamente (cioè senza trattamento tranne quello di normale pratica industriale), si segnala che, qualora si rendesse necessario il miglioramento delle caratteristiche merceologiche del materiale escavato utilizzando i citati impianti di recupero, detti materiali da scavo devono essere gestiti come rifiuti. Il materiale recuperato, grazie al trattamento eseguito da detti impianti, perde la qualifica di rifiuto.

11. Che cos’è il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo è il documento che attesta che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive (di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) del Regolamento) saranno utilizzati in un successivo processo di produzione o di utilizzazione (cioè **FUORI SITO**), da parte del produttore o di terzi come esplicitamente indicato nel Piano di Utilizzo e in conformità ai disposti di legge (il piano deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

12. Quali sono i volumi che obbligatoriamente devo indicare nel Piano di Utilizzo?

Sono esclusivamente i c.d “volumi in banco” (cioè i volumi da progetto).

Pertanto riteniamo non corretto indicare i c.d. volumi “al soffice” (cioè quelli movimentati) che mediamente risultano maggiorati del 20% circa rispetto ai volumi in banco.

A conferma e al fine di evitare contenziosi, vi segnaliamo che la norma prevede l’obbligo di indicare solo i “volumi in banco”.

13. Chi deve presentare il Piano di Utilizzo?

A differenza di quanto previsto dal precedente art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i (ora abrogato), il quale prevedeva diversi soggetti in base ai 3 ambiti di produzione dei materiali da scavo e più precisamente VIA, Titoli Edilizi (DIA, Permesso di Costruire, SCIA, CIAL) e Lavori Pubblici, il nuovo Regolamento prevede che il Piano di Utilizzo debba essere presentato da un **“proponente”**, il

quale può essere, a titolo esemplificativo, il committente dell'opera, il progettista dell'opera, il legale rappresentante dell'impresa che realizzerà l'opera progettata, il legale rappresentante dell'impresa che eseguirà gli scavi, ecc...

14. A chi e quando deve essere presentato il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo deve essere presentato all'Autorità competente, cioè all'**Ente che autorizza la realizzazione dell'opera** (per es. Comune, Provincia, RUP Opera Pubblica, Regione, Ente Parco, ecc...) oppure, per le opere soggette a valutazione ambientale (VIA), il Ministero dell'Ambiente o la Regione.

Il Piano di Utilizzo deve essere presentato **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera oppure **in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera**.

Per opera si deve intendere il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica (secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 lettera a) del Regolamento).

15. Nel caso di Opere Pubbliche chi è il soggetto "proponente" che deve presentare il Piano di Utilizzo?

Il D.M. 161/2012 prevede che il Piano di Utilizzo venga presentato dal "proponente" che può essere ad esempio il progettista dell'opera, l'esecutore, l'appaltatore ecc....anche nell'ambito delle Opere Pubbliche.

Si ricorda che le disposizioni del previgente art. 186 del D.Lgs 152/06, a differenza del D.M. 161/2012, coinvolgeva nell'ambito delle Opere Pubbliche un solo soggetto e più precisamente il progettista dell'opera pubblica quale avente titolo alla presentazione del Piano Scavi (ora Piano di Utilizzo).

Pertanto ora, nell'ambito di Opere Pubbliche, chiunque può ricoprire il ruolo di proponente purché detto soggetto venga espressamente individuato **nel capitolato dell'opera pubblica** che necessariamente deve contenere anche il Piano di Utilizzo.

16. Cosa devo indicare nel Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo deve indicare il sito che produrrà i materiali da scavo, il sito/i dove questi materiali saranno riutilizzati, la litologia dei materiali scavati (cioè inerti non contaminati costituiti, ad esempio, da terreno naturale, sabbia, ghiaia, ciottoli, tout-venant, argilla, riporti con materiali di origine antropica inferiori al 20%), le quantità espresse in m³ in banco, i percorsi previsti per il trasporto su strada ed eventualmente, i depositi intermedi dei materiali in questione. Per i dettagli dei contenuti del Piano di Utilizzo si rimanda al format predisposto dalla U.O. Tecnologia e Innovazione di Assimpredil Ance.

Vi ricordiamo che il citato Piano di Utilizzo deve essere redatto in conformità ai disposti di legge fissati dall'Allegato 5 del D.M. 161/2012 e **presentato in allegato** alla "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante della società/impresa oppure dalla persona fisica proponente l'opera, che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 161/2012, pena la non accettazione del Piano da parte dell'Autorità competente per c.d. "vizio formale".

17. Cosa bisogna "allegare" al Piano di Utilizzo?

Al Piano di Utilizzo, redatto in conformità all'Allegato 5 del Regolamento, è obbligatorio allegare i seguenti documenti:

- titolo autorizzativo dell'opera o dell'attività manutentiva (se il proponente ne è già in possesso). Si segnala che il Comune di Milano preferisce approvare il Piano di utilizzo prima di rilasciare i titoli, concede secondariamente di presentarlo dopo solo nel caso di DIA e

Permesso di Costruire, con l'impegno del proponente di non dare l'inizio lavori fino alla sua approvazione;

- relazione di dettaglio dei siti di produzione e di destinazione (vedi format Assimpredil Ance).

18. È obbligatorio fare la caratterizzazione del "sito di destino" dei riutilizzi?

Sebbene l'Allegato 5 del D.M. 161/2012 stabilisca che il Piano di utilizzo deve avere, un piano di caratterizzazione e analisi dei materiali da scavo, per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, in realtà **non c'è l'obbligo di caratterizzare mediante analisi chimico-fisica il "sito di destino" del materiale da scavo** perché questa verifica sul "sito di destino" può essere effettuata nei casi in cui l'Ente di controllo (cioè ARPA) ritenga che alcune aree necessitino di detta verifica dopo il trasporto e la nuova collocazione del materiale di scavo.

19. Come devono essere eseguiti i "prelievi" del materiale da scavo?

Per l'esecuzione dei prelievi del materiale da scavo occorre seguire le procedure di campionamento in fase di progettazione indicate nell'Allegato 2 del Regolamento.

20. Come deve essere eseguita la "caratterizzazione" chimico-fisica dei materiali da scavo?

Per la caratterizzazione dei materiali da scavo è necessario attenersi alle procedure di cui all'Allegato 4 del Regolamento medesimo. I parametri minimi da considerare **sono 12** di cui alla tabella 4.1 dell'Allegato 4 del Regolamento (che diventano 14 nel caso in cui l'area è ubicata in una fascia di rispetto da infrastrutture viarie di grande comunicazione oppure da insediamenti che in passato hanno prodotto particolari emissioni in atmosfera).

Vi segnaliamo che, il D.M. 161/2012 dispone che, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, al fine di non aggravare eccessivamente il costo dell'indagine, **non è richiesto** effettuare le analisi chimiche di tutti i parametri su tutti i campioni di materiale da scavo. Globalmente però, i parametri deve essere ricercati tutti.

In quest'ultimo caso, infatti, il proponente nel Piano di Utilizzo potrà **selezionare** le "sostanze indicatrici" desumendole dalla tabella 4.1 al fine di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo e pertanto garantire che il medesimo non è un rifiuto e quindi non rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

21. Come e dove deve essere presentato il Piano di Utilizzo?

La presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente può avvenire, a scelta del proponente, per **via telematica (PEC, non normale e-mail)**, oppure tramite **raccomandata con r/r** oppure **a mano**.

Se detto modello è consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Autorità competente quest'ultimo deve essere redatto in duplice copia per poter far apporre il timbro di protocollo d'avvenuta consegna. Per quanto riguarda il Comune di Milano l'ufficio a cui presentare detto modulo è l'Ufficio Piani Scavo, mentre per gli altri Comuni l'ufficio a cui fare riferimento è generalmente lo Sportello Unico dell'Edilizia.

22. Cosa deve fare il proponente dopo aver presentato il Piano di Utilizzo?

L'Autorità competente, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, **approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta**. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 5 del Regolamento, decorso il sopra menzionato termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente oppure delle eventuali integrazioni richieste dall'Autorità competente, qualora non ci sia stato un pronunciamento da parte dell'Autorità competente (approvazione/diniego), il proponente **può procedere** a gestire il

materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo stesso, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. In quest'ultimo caso, il silenzio-assenso dell'Autorità competente è strettamente correlato alla garanzia che il Piano di Utilizzo sia stato presentato in modo scrupoloso, dettagliato e quindi conforme alle disposizioni di legge.

23. Il Piano di Utilizzo ha una scadenza?

Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale, il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente Regolamento.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio delle attività indicate nel Piano di Utilizzo (cioè l'utilizzo) devono avvenire entro 2 anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo stesso.

Allo scadere dei termini temporali indicati nel Piano di Utilizzo, viene meno la qualifica di sottoprodotto e il materiale da scavo deve essere gestito come rifiuto.

Il Regolamento però prevede la possibilità di presentare, entro i 2 mesi antecedenti la scadenza del Piano di utilizzo, un nuovo Piano di Utilizzo, la cui durata può essere prorogata al massimo di un anno (art. 5 commi 6 e 7 del Regolamento).

24. Che cosa si intende per “situazioni di emergenza”?

Per situazioni di emergenza dovute a cause di forza maggiore si intendono, ad esempio, dissesti del suolo, frane, smottamenti, alluvioni ecc.. (di cui al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento). In tali situazioni è obbligatorio attestare, tramite Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti dell'art. 4 comma 1 del D.M. 161/2012. Dalla data di presentazione della citata Dichiarazione il materiale da scavo non contaminato può essere utilizzato nel rispetto di quanto dichiarato. **Entro 15 giorni** dalla data di inizio dei lavori, il soggetto che ha rilasciato la Dichiarazione è comunque obbligato a presentare all'Autorità competente il Piano di Utilizzo.

25. Posso presentare il Piano di Utilizzo in corso d'opera o a fine scavi se il materiale da scavo non è contaminato?

L'art. 5 comma 1 stabilisce che il Piano di Utilizzo deve essere presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni **prima** dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera oppure in **fase di approvazione** del progetto definitivo dell'opera.

Non è quindi consentito presentare il Piano di Utilizzo a scavi già effettuati o in corso d'opera.

Consideriamo questa disposizione di legge un grave deterrente al raggiungimento degli obiettivi comunitari e dello stesso D.Lgs 152/06 che si prefiggono, entro il 2020, una percentuale di recupero dei rifiuti derivanti dal settore edile pari al 70%.

Operativamente e, con una certa frequenza, gli operatori del settore solo in corso d'opera possono rinvenire inerti con caratteristiche merceologiche equiparabili a quelli di cava e quindi non si capisce perché venga vietata la possibilità di riutilizzare detti inerti che, qualora consentita, potrebbe costituire un concreto contributo a tutela dell'ambiente (minore consumo di suolo).

26. Quando si possono iniziare gli scavi se il materiale escavato è destinato a riutilizzo?

Qualora il materiale escavato sia destinato a riutilizzo, sempre ed in ogni caso, l'inizio degli scavi è subordinato alla preventiva approvazione del Piano di Utilizzo di cui al D.M. 161/2012.

Pertanto coloro che eseguono lavori edilizi in ambito di D.I.A. non possono avvalersi dell'istituto del silenzio-assenso, previsto dalla corrispondente normativa edilizia, al fine di considerare approvato il Piano di Utilizzo tramite il c.d. “silenzio assenso”.

Nel caso in cui il **termine dei 30 giorni per la D.I.A.** sia decorso oppure nel caso in cui il **Permesso di Costruire** sia stato approvato e quindi i lavori strettamente edili si possono iniziare e il Piano di Utilizzo sia ancora all'esame degli uffici competenti, il “proponente” si impegna a **sottoscrivere**

formalmente nei confronti del Comune che non saranno intraprese le attività di scavo fino a quando il citato Piano di Utilizzo sarà approvato dagli uffici competenti.

Detta sottoscrizione, ad oggi, ci risulta venga richiesta solo dal Comune di Milano.

Infine nel caso in cui le opere edilizie rientrino nell'ambito di S.C.I.A. o C.I.A.L., che come noto consentono l'inizio immediato dei lavori edili, segnaliamo che ad oggi, il Comune di Milano richiede che il Piano di Utilizzo sia approvato prima di presentare la S.C.I.A. o C.I.A.L..

Si segnala in ogni caso che l'approvazione del piano non sostituisce in alcun modo i necessari titoli edilizi.

27. Come si fa a quantificare il limite del 20% dei materiali antropici nei riporti?

Allo stato attuale sussiste un vuoto normativo. Infatti il legislatore, ad oggi, non ha ancora fornito disposizioni attuative del D.M. 161/2012 e più precisamente i necessari criteri e metodi operativi per il calcolo della quantificazione del limite del 20% dei materiali di origine antropica nei riporti.

Questa criticità operativa, che coinvolge tutti i soggetti (costruttori, laboratori, P.A., Enti di controllo), rientra nelle principali motivazioni alla base del ricorso che Assimpredil Ance, unitamente ad ANCE, ANCE Lombardia e altre associazioni territoriali del nostro sistema, ha presentato al TAR Lazio avverso al D.M. 161/2012 in data 20/11/2012.

28. Dove e per quanto tempo deve essere conservato il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 del Regolamento nonché le dichiarazioni rese conformemente all'articolo 6 del Regolamento, devono essere conservati **presso il sito di produzione** del materiale escavato oppure **presso la sede legale/amministrativa** del proponente e, se diverso, anche presso la sede legale dell'esecutore.

Tutta la documentazione deve essere **conservata per 5 anni** e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente.

29. È possibile fare delle modifiche/integrazioni/aggiornamenti al Piano di Utilizzo?

L'art. 8 del Regolamento prevede dei casi di **“modifica sostanziale”** per i quali vige l'obbligo per il proponente di effettuare un aggiornamento del Piano di Utilizzo.

Costituisce **modifica sostanziale**:

- a) **l'aumento del volume in banco** oggetto del Piano di Utilizzo in misura **superiore al 20%**;
- b) la destinazione del materiale escavato ad un **sito di destinazione o ad un utilizzo diverso** da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di **deposito intermedio** diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- d) la **modifica delle tecnologie di scavo**.

Nel solo caso di **aumento del volume in banco superiore al 20%** il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato **entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione** (cioè a posteriori). Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto e ritorna ad essere un rifiuto.

Diversamente nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), in attesa del completamento della procedura di aggiornamento del Piano di Utilizzo, che comporta di nuovo la tempistica dei 90 giorni, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo e non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo medesimo (cioè la variante deve essere approvata **a priori**).

30. Cosa si intende per “sito di deposito intermedio”?

Il deposito intermedio è il sito, diverso dal luogo di produzione del materiale da scavo in cui il materiale da scavo medesimo è **temporaneamente depositato** in attesa del suo trasferimento al

sito di destinazione. Il sito di deposito intermedio **deve essere individuato** nel Piano di Utilizzo e in caso di sua variazione il proponente è tenuto ad aggiornare il Piano di Utilizzo stesso in conformità alla procedura prevista dall'art. 8 del Regolamento.

31. Quali sono gli adempimenti nel caso di trasporto dei materiali da scavo?

Gli adempimenti per il trasporto dei materiali da scavo sono individuati dal combinato disposto dell'art. 11 e dell'allegato 6 del D.M. 161/2012, di seguito schematizzati.

1. **Preventivamente al trasporto** del materiale da scavo, **deve** essere inviata all'Autorità competente una **"comunicazione"** attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, **targa del mezzo utilizzato**, sito di provenienza, **data e ora del carico**, **quantità** e tipologia del materiale trasportato. Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all'Autorità competente.
2. **Ogni singola operazione di trasporto** (viaggio) dovrà, inoltre, essere accompagnata da un **nuovo** ed apposito **"Documento di Trasporto"**, di cui all'Allegato 6 del Regolamento, **da non confondere con il DDT fiscale**.

32. Come deve essere redatto il Documento di Trasporto?

Il **"nuovo" Documento di Trasporto** da utilizzare è fissato dall'Allegato 6 del Regolamento e devono essere indicati i seguenti dati:

- anagrafica del sito di origine, del sito di destinazione e, se previsto nel Piano di Utilizzo, del sito di deposito intermedio;
- anagrafica della ditta che effettua il trasporto, comprese le generalità dell'autista e la targa del veicolo utilizzato per il trasporto;
- caratteristiche (quantità, tipologia) del materiale trasportato.

L'Allegato 6 stabilisce inoltre che tale documentazione sia corredata anche della caratterizzazione analitica del materiale trasportato (c.d. analisi), nonché di copia del Piano di Utilizzo.

La documentazione è predisposta **in tre copie**, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario. Qualora il proponente e l'esecutore **siano diversi**, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente (cioè colui che ha presentato il Piano di Utilizzo).

33. Per quanto tempo devono essere conservati i Documenti di Trasporto?

I predetti soggetti (proponente, esecutore, trasportatore, destinatario) devono conservare il Documento di Trasporto per **5 anni** e tutta la documentazione deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.

34. Il Documento di Trasporto può essere equipollente ad altri documenti?

Il Documento di Trasporto di cui all'Allegato 6 del Regolamento è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla **scheda di trasporto** prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

Pertanto la scheda di trasporto può sostituire a tutti gli effetti il Documento di Trasporto di cui all'Allegato 6 del Regolamento.

35. Si potrà utilizzare in alternativa al citato Documento di Trasporto il comune DDT fiscale?

Il Regolamento sulle terre e rocce da scavo con l'art. 11 e con l'Allegato 6 ha introdotto un **nuovo documento di trasporto**, pertanto il DDT fiscale che si è sempre utilizzato per trasportare i sottoprodotti, a partire dal 6 ottobre 2012 **non potrà più essere utilizzato**.

36. Si potrà utilizzare in alternativa al citato Documento di Trasporto il Formulario Rifiuti (FIR)?

Il FIR è il documento previsto per trasportare **solo ed esclusivamente i rifiuti**.

Qualora i materiali da scavo non pericolosi (sebbene in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento) vengano comunque smaltiti presso discariche o impianti di trattamento/recupero autorizzati, il trasporto dovrà avvenire solo con FIR, in quanto rifiuti e non sottoprodotti.

Nel caso in cui, il materiale da scavo venga utilizzato invece come sottoprodotto, l'eventuale fase di trasporto dovrà necessariamente essere dimostrata dal Documento di Trasporto di cui all'Allegato 6 del Regolamento.

37. Nell'ambito di Piani Scavo approvati e ancora in fase di esecuzione, i trasporti devono essere accompagnati con il "nuovo" documento istituito dal D.M. 161/2012?

Il D.M. 161/2012 ha abrogato l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. pertanto il documento da compilare per il trasporto del materiale da scavo non contaminato che si intende utilizzare è solo ed esclusivamente il **"nuovo"** Documento di Trasporto Allegato 6 del D.M. 161/2012

Pertanto nel caso il trasporto venga svolto da ditte terze autorizzate quest'ultime potranno utilizzare in forma alternativa, il citato "nuovo" DDT oppure la "scheda di trasporto" che dal legislatore è considerata equipollente. Diverso è il caso per le imprese che trasportano, in conto proprio, il materiale da scavo, per il quale si dovrà utilizzare solo il "nuovo" DDT.

38. Che cos'è la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU)?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (di cui all'art. 12 del Regolamento) è un documento che deve essere compilato **dall'esecutore** del Piano di Utilizzo sia a conclusione dei lavori di scavo sia a conclusione dei lavori di utilizzo mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000).

39. A chi e come deve essere trasmessa la D.A.U?

Deve essere trasmessa con le stesse modalità previste per il Piano di Utilizzo secondo il modello predisposto dall'Allegato 7 del Regolamento e inviato all'Autorità competente.

40. Quali sono i termini entro i quali deve essere trasmessa la D.A.U.?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal Piano di Utilizzo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto e l'acquisizione della qualifica di rifiuto.

41. Per quanto tempo deve essere conservata la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo deve essere conservata **per 5 anni** ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Dimenticandosi il legislatore di specificare dove è obbligatorio conservare detta D.A.U. si presume, per analogia al Piano di Utilizzo, che detta dichiarazione debba essere conservata presso la sede legale/amministrativa della società che ha compilato la medesima.

42. Nel caso in cui l'utilizzatore finale è un soggetto "diverso" dall'esecutore degli scavi, chi ha l'obbligo di trasmettere la D.A.U.?

Il D.M. 161/2012 prevede che la DAU sia redatta sempre dall'esecutore degli scavi per attestare sia la conclusione dell'attività di scavo (anche se quest'ultimo soggetto non riutilizza il materiale che ha escavato) sia il **periodo** entro il quale il soggetto "utilizzatore indicato" **deve completare l'utilizzo**.

Ne consegue che il soggetto “utilizzatore” che **non ha eseguito gli scavi** (ad esempio, il gestore di una cava di materiali inerti) è obbligato a trasmettere la D.A.U. all’Autorità competente al termine della citata attività per attestare l'effettivo avvenuto utilizzo e se non vi provvede potrebbe andare incontro a relative conseguenze di legge.

Analogamente si evidenzia che, qualora il soggetto esecutore degli scavi ometta di indicare nella D.A.U. di fine attività di scavo il soggetto “utilizzatore” a cui è stato conferito il materiale da scavo, questa inadempienza comporta, con effetto immediato, la cessazione della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto e l’acquisizione della qualifica di rifiuto, con tutte le relative conseguenze di legge.

43. Esiste un regime transitorio per l’applicazione delle disposizioni del D.M. 161/2012?

Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data del 6 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del D.M. 161/2012), **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (cioè entro il **4 aprile 2013**) i progetti per i quali è **in corso** una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (cioè Piani Scavo protocollati all’Autorità competente entro il 5 ottobre 2012) **“possono” essere assoggettati** alla disciplina prevista dal Regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento stesso. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi del citato art. 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (cioè “vecchio” Piano Scavi).

44. Nell’ambito di Piani Scavo approvati e ancora in fase di esecuzione è “obbligatorio” predisporre il “nuovo” Piano di Utilizzo del D.M. 161/2012?

No, non è obbligatorio ma è solo una facoltà che viene data al proponente fino al 4 aprile 2013 per adeguare eventualmente il precedente Piano Scavi al nuovo Piano di Utilizzo.

Si coglie l’occasione per evidenziare che detto adeguamento è particolarmente complesso, oneroso e con tempi non brevi.

Non sussistendo detto obbligo di adeguamento, ne consegue quindi che **tutti i Piani Scavo approvati e ancora in fase di esecuzione (comprese le eventuali varianti)** possono essere portati a termine con le previgenti disposizioni, di cui all’art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

45. Quando è necessario richiedere il parere di ARPA?

Il Regolamento distingue i casi in cui il coinvolgimento di ARPA è facoltativo da quelli in cui è obbligatorio.

L’Autorità competente ha **facoltà** di richiedere il parere ARPA, con motivato provvedimento, per la verifica della sussistenza dei requisiti dell’art. 4 comma 1 lettera d) del Regolamento.

Le spese per detta verifica sono a carico del proponente del Piano di Utilizzo.

Il proponente invece ha **l’obbligo** di avvalersi del **parere di ARPA**, a proprie spese, nelle seguenti situazioni:

- nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, **per fenomeni naturali**, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. **ambito territoriale con fondo naturale**);
- nel caso in cui il sito di produzione interessi un **sito oggetto di interventi di bonifica**;
- nel caso in cui si effettui come operazione di **normale pratica industriale** la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità. In tali casi, infatti devono essere concordate preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo.

46. Il Regolamento prevede l'applicazione di sanzioni?

In forma esplicita e diretta no.

Però in diversi punti del provvedimento, il legislatore ha disposto che la mancata osservanza di determinate disposizioni comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto. Così disponendo si potrebbero configurare in concreto vere e proprie sanzioni amministrative che violano il principio di legalità e **devono quindi ritenersi illegittime** perché in termini di eccesso di potere.

47. Quando il materiale da scavo non contaminato “cessa di essere rifiuto” (c.d. end of waste)?

Il materiale da scavo poiché è prodotto da un'attività nasce rifiuto, però se rispetta tutti i requisiti fissati dall'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e ripresi dall'art. 4 del D.M. 161/2012, se viene destinato a utilizzo, esso perde la qualifica di rifiuto e **acquisisce quella di sottoprodotto**.

In tale caso è obbligatorio presentare il Piano di Utilizzo secondo le disposizioni del D.M. 161/2012.

Diversamente, se non si vuole presentare il citato Piano di Utilizzo, il materiale da scavo non contaminato per rientrare nella disciplina della “**cessazione della qualifica di rifiuto**” (art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) deve necessariamente essere avviato a operazioni di trattamento/recupero presso impianti autorizzati alla gestione di rifiuti secondo gli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Assimpredil Ance
U.O. Tecnologia e Innovazione

geom. Roberto Caporali
Dirigente Responsabile
tel. 02.88.12.95.25;
r.caporali@assimpredilance.it

dr.ssa Alessandra Zanni
Funzionario
tel. 02.88.12.95.79;
a.zanni@assimpredilance.it

PIANO di UTILIZZO "Materiali da Scavo"

(ai sensi dell'art.5 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161)

Il presente Piano di Utilizzo deve essere allegato alla **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante della società/impresa oppure dalla persona fisica proponente l'opera, che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 161/2012.

Il Piano di Utilizzo comprensivo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è da compilare e presentare all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera oppure almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo.

L'Autorità competente, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. Ai sensi del comma 3, dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012 n. 161 decorso il sopra menzionato termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo al Comune o delle eventuali integrazioni, il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera e i controlli effettuati dall'Autorità competente.

In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

Nei casi di "emergenza" di cui al comma 1, art. 6 del D.M. 161/2012 oltre, alla Dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 7 del citato Decreto, il proponente è obbligato a presentare anche il presente modulo entro 15 giorni dalla data di inizio lavori di scavo.

La trasmissione del presente modello, comprensivo di tutti gli allegati richiesti ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. 161/2012, può avvenire, a scelta del proponente, per via telematica o tramite raccomandata R.R. Se detto modello è invece consegnato a mano all'Autorità Competente deve essere redatto in duplice copia per poter far apporre il timbro di protocollo d'avvenuta consegna.

Spett.le.....

.....
(indicare il nominativo dell'**Autorità Competente** ad esempio, Comune, Provincia, RUP Opera Pubblica...)

Via..... n°.....

Comune di.....

CAP.....(.....)

Il sottoscritto (cognome).....(nome).....
nato ail.....C.F.....in
qualità di :

☐ Committente dell'opera;

☐ Progettista dell'opera;

☐ Legale rappresentante titolare
dell'Impresa Appaltatrice dell'opera con
sede nel Comune di.....Via/n°.....Partita
I.V.A.....C.F.....

☐ Legale rappresentante titolare
dell'Impresa Subappaltatrice dell'opera con
sede nel Comune di.....Via/n°.....Partita
I.V.A.....C.F.....

☐ Legale rappresentante titolare
dell'Impresa Subappaltatrice che eseguirà gli "scavi" con
sede nel Comune di.....Via/n°.....Partita
I.V.A.....C.F.....

☐ Altro:.....(specificare, ad esempio, privato).

PROPONE

il presente :

☐ **Piano di Utilizzo "ex Novo" dei Materiali da Scavo non Contaminati** (1) con riferimento ai "lavori di escavazione" che saranno condotti per la realizzazione.....(specificare l'opera o l'attività manutentiva) ubicata nel Comune di.....(....)
Via.....n°..... (in alternativa alla via indicare l'area identificata al N.C.E.U. oppure C.T. al.....) di cui ai fogli e mappali.....

oppure

☐ **Piano di Utilizzo di "Aggiornamento" dei Materiali da Scavo non Contaminati** con riferimento al Piano di Utilizzo presentato in data.....n° Prot.....al Comune.....
Ai sensi del comma 3, Art. 8 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 detto "aggiornamento" deve essere presentato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione (2). Qualora non venisse rispettato tale termine il materiale da scavo non contaminato diviene, con effetto immediato, un "rifiuto".

L'OPERA o L'ATTIVITÀ MANUTENTIVA E'

☐ **autorizzata** dal.....(Comune, Provincia, Anas, Ente Parco, ecc.)
tramite.....(Permesso di Costruire, DIA, SCIA, CIAEL, Contratto d'appalto, Verbale di aggiudicazione, Conferenza dei Servizi ecc.) e identificata dai seguenti estremi n°.....del .../.../....
(indicare N° CUP e CIG solo per LL.PP.)

oppure

☐ **in fase di approvazione del Progetto definitivo** da parte di(Comune, Provincia, Anas, Ente Parco, ecc.).

oppure

☐ **con opera da autorizzare con titolo edilizio** (DIA, SCIA, CIAL, Permesso di Costruire)

Si segnala che **"l'esecutore"** del Piano di Utilizzo (cioè la Ditta che eseguirà gli scavi) sarà la Società:.....con sede nel Comune diVia.....n°.....CAP.....(.....) e avente P. I. n..... C.F.....

N.B.: Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.M. 161/2012, qualora il proponente non fosse nelle condizioni di indicare subito all'Autorità competente con il presente Piano di utilizzo l'esecutore degli scavi, potrà adempiere a detto obbligo anche successivamente, e più precisamente **prima dell'inizio dei lavori di scavo**.

Il citato esecutore del Piano di Utilizzo sarà responsabile del medesimo e dovrà redigere sia la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU di cui all'allegato 7 del D.M. D.M. 10 agosto 2012 n. 161), a conclusione dei lavori di utilizzo, sia i documenti di trasporto necessari a garantire la tracciabilità del materiale di scavo.

Si comunica che il **volume "totale"** dei materiali da scavo non contaminati sarà pari a **m3**.....quantificato in banco (il volume è quindi calcolato geometricamente secondo il progetto), il cui **sito di produzione** è ubicato presso il cantiere di
(specificare indirizzo oppure numero mappale)

I materiali da scavo non contaminati **saranno**

UTILIZZATI

☐ da parte della Società **"produttrice"** dei materiali da scavo:

.....
(specificare ragione sociale, indirizzo nonché P.I. della Società che effettua lo scavo)

oppure

☐ da parte da **Società Terza** :

.....
(specificare ragione sociale, indirizzo nonché P.I. della Società)

NEL CORSO

☐ di un **successivo sito (fuori sito)**:

.....
(specificare l'ubicazione del/i cantiere/i **diverso/i** da quello di produzione)

PER LA SEGUENTE QUANTITÀ (calcolata in banco)

- **m3**..... litologia..... **per eseguire**.....
➤ **m3**..... litologia**per eseguire**.....
➤ **m3**..... litologia.....**per eseguire**.....

(possibili utilizzi : realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali).

L'utilizzo del materiale escavato avverrà entro il.....(specificare periodo)

oppure

☐ di un **successivo processo** di "utilizzazione"

.....
.....
(specificare la ragione sociale, indirizzo e P.I. della Società Industriale che utilizza il materiale da scavo non contaminato in sostituzione dei materiali di cava)

PER LA SEGUENTE QUANTITÀ (calcolata in banco)

- **m3**..... litologia..... **per**
➤ **m3**..... litologia**per**
➤ **m3**..... litologia.....**per**

L'utilizzo del materiale escavato avverrà entro il.....(specificare periodo)

SEGNALAZIONE dell'eventuale SITO/I DI DEPOSITO INTERMEDIO IN ATTESA DI UTILIZZO

.....
.....
.....
(specificare l'ubicazione, tempi e volumi in banco di deposito).

Ai sensi del coordinato disposto del punto 3, dell'allegato 5, allegato 3 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 e lettera c), comma 1, art. 184 - bis del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si

COMUNICA

che il materiale da scavo non contaminato è idoneo ad essere utilizzato direttamente cioè:

☐ **senza trattamento;**

oppure

☐ **con trattamento** di "normale pratica industriale"

(barrare il tipo di trattamento conforme all'Allegato 3 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161)

- ☐ selezione granulometrica;
☐ riduzione volumetrica mediante macinazione;
☐ stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata;
☐ stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo;
☐ riduzione della presenza degli elementi/materiali antropici nel materiale da scavo.

Ai sensi del punto 6 dell'allegato 5 al D.M. 10 agosto 2012 n. 161 si segnala che i **percorsi previsti** per il trasporto su strada del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate, saranno i seguenti:

.....
.....
.....
.....
.....

Il trasporto dei Materiali da scavo sarà effettuato con autocarri senza l'emissione dei "formulari di identificazione del rifiuto" F.I.R. perché detti materiali da scavo non contaminati, a seguito del presente Piano di Utilizzo e ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161, **non** sono da considerarsi rifiuti bensì sottoprodotti.

In conformità con le disposizioni previste dall'Allegato 5 del D.M. 161/2012, si allegano:

- Titolo autorizzativo dell'opera o dell'attività manutentiva (se il proponente ne è già in possesso);
- Relazione di dettaglio per tutti i siti di produzione e destinazione contenente i seguenti elementi (ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161):
 - 1) inquadramento territoriale (denominazione/ubicazione siti, estremi cartografici CTR, corografia, planimetrie);
 - 2) inquadramento urbanistico attuale e futuro (cartografia dello Strumento Urbanistico vigente);
 - 3) inquadramento geologico e idrogeologico (vedi punti dal 3.1 al 3.4 dell'allegato 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161);
 - 4) descrizione delle eventuali attività pregresse svolte sul sito (vedi punti dal 4.1 al 4.4 dell'allegato 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161)
 - 5) piano di campionamento e analisi chimico-fisiche, secondo le procedure di cui all'allegato 2 e allegato 4 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 (vedi punti dal 5.1 al 5.4 dell'allegato 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161);

Data, _____

Firma _____

Richiami alle note :

(1) Piano di Utilizzo dei Materiali da Scavo non Contaminati :

si precisa che, ai sensi della lettera i), comma 1, art. 1 nonché comma 8 dell'allegato 4 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161, la contaminazione dei Materiali da Scavo è legata al superamento :

- delle CSC di cui alle colonne A, e B della tabella 1 allegato 5 Titolo V, parte IV del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

oppure

- del Valore di Fondo Naturale dell'area di scavo qualora quest'ultimo abbia valori superiori alle CSC sopra indicate.

(2) Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;
- b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.